

BOZZE DI STAMPA

9 maggio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto (1249)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 23.1», al comma 2, dopo le parole: «con particolare riguardo alle aree», inserire le seguenti: «appenniniche e».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CUCCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

G1.2

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la produzione di formaggi per la Sardegna rappresenta la prima voce di export, con un indotto che coinvolge decine di migliaia di addetti;

a causa delle importazioni di latte a basso costo proveniente da Stati membri quali Romania e Bulgaria, i produttori di latte ovino in Sardegna sono costretti ad operare all'interno di un regime di mercato che è divenuto proibitivo e, al fine di richiamare l'attenzione di tutte le autorità, incluse quelle della UE, sono stati costretti ad intraprendere gravi azioni di protesta, versando per le strade il latte prodotto, piuttosto che venderlo ad un prezzo vergognosamente basso rispetto alle spese sostenute ed ai sacrifici che affrontano giornalmente;

nonostante l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che vieta la vendita sottocosto e nonostante gli articoli 43 e 44 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono le misure relative alla fissazione dei prezzi e degli aiuti di Stato e, soprattutto, regolano le compensazioni in caso di immissione di prodotti pregiudizievoli alla concorrenza nei mercati degli Stati membri, i pastori sardi, oggi, vengono danneggiati impunemente, impedendo a decine di migliaia di persone di sopravvivere dignitosamente attraverso il proprio lavoro;

considerato che:

la crisi del latte e le proteste dei pastori sardi sono solo la punta di un iceberg della crisi del mondo agricolo. Tutto ciò è sintomatico del dramma che

affligge l'agricoltura, e difettano le «terapie» politiche e sindacali per cambiare la situazione;

la crisi dell'agricoltura è non solo di natura economica, ha risvolti soprattutto per la salute dei consumatori ed è riconducibile, in quasi tutte le filiere, principalmente alla mancanza di misure antifrode e antitrust, che sono le due facce di una stessa medaglia, in particolare nel comparto agricolo del Mezzogiorno, che legittima una vera e propria attività criminogena;

una pronta risposta (che oggi manca) da parte delle istituzioni ed una forte alleanza tra produttori e consumatori consentirebbero di affrontare il problema nella sua interezza, per combattere gli inganni e le frodi che si nascondono dietro il finto *made in Italy* e per sventare i trucchi usati da operatori economici privi di etica professionale, volti solo ad aggirare la legge e ad ingannare i consumatori;

dietro ogni filiera c'è una metodologia diversa. Del resto, la legislazione comunitaria sinora è stata compiacente, attraverso le sue maglie larghe, nel favorire un mercato di bassa qualità. È noto che i prodotti italiani sono i più controllati e non a caso risultano essere proprio quelli con minori residui chimici fuori limite. Ma sinora le lobby industriali italiane ed europee sono riuscite ad impedire la tracciabilità obbligatoria dell'origine delle materie prime;

l'Italia, dal suo canto, ha completato l'opera attraverso uno scarso coordinamento di organismi di controllo, sovrapponendo le competenze e riducendo le risorse per il loro efficace funzionamento;

in questo modo l'economia agricola di interi territori rischia di collassare, insieme al suo indotto. Quel che conta sarebbe solo il profitto e tutto il resto è il frutto acerbo di una globalizzazione senza regole;

pur troppo, anche nel comparto lattiero-caseario l'italianità vera perde sempre più identità e questo contribuisce a distruggere la zootecnia nazionale. È noto che l'Italia non è autosufficiente nella produzione di latte, ma per via di limiti imposti da leggi europee, a giudizio dello scrivente assurde, gli allevatori italiani non solo non possono produrre, ma quel che producono non viene valorizzato bensì deprezzato, perché costretti a competere con un latte europeo di dubbia provenienza e di bassa qualità, che nel peggiore dei casi latte non è;

in tutto questo, occorre evidenziare che a nulla servono i tavoli delle trattative regionali sul prezzo perché il comportamento anticoncorrenziale dei cartelli è agevolato e si intreccia con diversi comportamenti fraudolenti. Le aziende zootecniche sono al collasso e dichiarare il semplice stato di crisi significa rimuovere gli effetti del problema ma non le cause. Per difendere gli agricoltori e i consumatori è tempo, piuttosto, di efficaci strategie antifrode e antitrust e, soprattutto, di norme penali stringenti per contrapporre alla scorciatoia della filiera corta una filiera «certa»;

impegna il Governo:

a verificare il rispetto dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rubricato «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari», ossia il divieto di vendita sottocosto,

sia per difendere i diritti dei pastori sardi, sia perché le istanze del mondo agricolo intero non rimangano senza risposte;

a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle commissioni uniche nazionali (CUN) perché solo in questo modo è possibile risolvere i problemi legati alla vendita sottocosto delle materie prime agricole e non attraverso accordi di filiera capestro o aiuti di Stato;

al fine di evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, a mettere in atto una «indagine antitrust» per verificare il rispetto delle regole europee sulla concorrenza nel mercato del latte, così come è stato fatto da altri Paesi europei, quali la Francia e la Spagna, che hanno comminato sanzioni ai responsabili dei cartelli;

ad adoperarsi, nelle sedi opportune, affinché venga modificata la norma del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2454/93) circa i criteri per l'individuazione del *made in Italy*, in particolare, l'articolo 24, il quale stabilisce che una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel paese in cui ha subito l'ultima trasformazione.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.6

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e di 5 milioni di euro nel 2020».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.3

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato

alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.4

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», con le seguenti: «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», inserire le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;

b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità», inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».

2.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art 3-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

2.5

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del truisimo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne».

Conseguentemente:

a) *al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2019»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «nonché i relativi casi di revoca e decadenza», con le seguenti: «i relativi casi di revoca e decadenza, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, capoverso 1-bis, per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto».*

Art. 3

3.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, dopo le parole: «singoli produttori nazionali», inserire le seguenti: «con l'indicazione, per il latte oviceprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti.».

3.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: «i quantitativi di latte di qualunque specie» fino alla fine del comma;*

b) *sopprimere i commi 2 e 2-bis;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2»; con le seguenti: «di cui ai comma 1».*

3.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «i quantitativi di latte di qualunque specie» e sostituire le parole: «prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza», con le seguenti: «prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi»;*

b) *ai commi 2 e 4 sostituire le parole: «latte vaccino,» con la seguente: «latte»,*

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «vaccino,».

3.4

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal DM 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 700.000 euro a decorrere dal 2019.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 700.000 euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

3.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Sopprimere i commi 2 e 2-bis.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».

3.6

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «annualmente» e sopprimere le parole: «per ogni unità produttiva» ;*

b) *al comma 2-bis, sostituire le parole: «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» con le seguenti: «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».*

3.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata».

3.8

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» con le seguenti: «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».

3.9

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.10

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.11

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.12

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi

alle imprese interessate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

3.0.1

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati caseari, di implementare sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è istituito un Fondo per la ricerca scientifica con dotazione annua di 3 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare appositi bandi destinati alle finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

Art. 4

4.1

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

MIRABELLI, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge n. 292 del 27 dicembre 2002 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge n. 292 del 27 dicembre 2002, dall'articolo 1 comma 1073 della legge 27 dicembre 2006, dalla L.R. 31 marzo 2017 n. 10 della Campania, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del latte e della mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'articolo 4 della legge 11 agosto 2014 n. 116 e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

4.0.2

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Maggiore Tutela del Latte, della Mozzarella e della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 292 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del Latte e della Mozzarella di Bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e reradiazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 292, dalla legge 27 dicembre 2006 articolo 1 comma 1073 , dalla L.R. della Campania 31 marzo 2017 n. 10, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del Latte e della Mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'Articolo 4 della Legge 11 agosto 2014 n. 116; e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

4.0.100 (già 4-bis.0.3)

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Maggiore Tutela della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la tutela della sanità animale e della salute pubblica, entro trenta giorni dall'approvazione della presente leg-

ge, la Giunta regionale della Campania d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo e con il Ministero della Salute, adotta una nuova campagna informativa ed un nuovo piano straordinario per il contenimento e la eradicazione della brucellosi e della tubercolosi del bestiame bufalàio, le cui misure restano in vigore fino al raggiungimento delle condizioni per il riconoscimento di regione ufficialmente indenne e che preveda nelle aziende bufaline l'utilizzo di procedure diagnostiche ufficiali adeguate alla specie, l'incremento delle condizioni di biosicurezza e l'identificazione di aree a rischio dove introdurre misure straordinarie per le movimentazioni degli animali. La Giunta regionale della Campania nell'ambito del piano di sviluppo rurale prevede misure a sostegno delle aziende bufaline per l'adeguamento delle condizioni di biosicurezza e il ripopolamento di quelle che hanno subito abbattimenti a seguito dell'insorgenza di focolaio».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 4-bis

G4-bis.1

D'ANGELO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territo-

rio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

G4-bis.2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari

colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

EMENDAMENTI

4-bis.0.1

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: "Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, in caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio"».

4-bis.0.2

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Al fine di contenere ed arginare i danni provocati alle produzioni agricole da animali problematici ed invasivi delle specie: domestiche, sinantropiche e selvatiche, le Regioni promulgano appositi atti normativi con i quali demandano la gestione ed il controllo ai Servizi Veterinari delle AASSLL con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti».

Art. 5

5.1

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», sino a: «sottovuoto».

5.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima», sino a: «sottovuoto».

5.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole da: «con stagionatura minima», fino alla fine del comma, con le seguenti: «le cui caratteristiche qualitative sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6

6.1

DE BONIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «della regione Puglia», inserire le seguenti: «e della regione Basilicata»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «La regione Puglia può», con le seguenti: «Le regioni Puglia e Basilicata possono».*

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

CROATTI, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure ex ante; gli interventi compensativi, quali misure ex post, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

G6.2

SBROLLINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

G6.3

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia

di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

ad incrementare per il finanziamento delle suddette misure la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

G6.4

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari

colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G6.5

D'ALFONSO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari

colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G6.6

LOMUTI, MOLLAME, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese

agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche, albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione;

considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

G6.7

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che han-

no subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:

ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

G6.8

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e inte-

grazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G6.9

SUDANO, FARAONE, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;

tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agro alimentare che rappresenta una voce, importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;

il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un *vulnus* da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche

alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi DOP e IGP per una loro adeguata promozione e valorizzazione.

EMENDAMENTI

6.0.100 (già 9.0.9)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione dei comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.101 (già 9.0.8)

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pali a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.1

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.1.

(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Basilicata può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.102 (già 9.0.1)

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.103 (già 9.0.2)

AIMI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.0.104 (già 9.0.3)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.105 (già 9.0.4)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.106 (già 9.0.5)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.107 (già 9.0.10)

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione

ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.0.108 (già 9.0.6)

SUDANO, FARAONE, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.109 (già 9.0.7)

FARAONE, SUDANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi per la regione Sicilia)

1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6-bis

6-bis.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, STEFANO, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, BELLANOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-bis - (Contributi per la ripresa produttiva degli opifici) - 1. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse

le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti:

a) di ammodernamento per le imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario;

b) o di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname;

attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto per la rottamazione e sostituzione degli impianti esistenti per l'attività di frantoio di cui alla lettera *a)* del presente comma;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui alla lettera *b)* del presente comma;

e) esenzione dalle imposte municipali proprie per anni 5 per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 150 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di ammodernamento o riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma;

e) per le imprese di cui alla lettera *a)* del presente comma, che optano per la prosecuzione dell'attività di frantoio, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, si prevede altresì un contributo a fronte del mancato reddito, da corrisondersi per 3 annualità, a partire dal primo anno seguente al completamento degli investimenti di cui alla lettera *a)* del presente comma, commisurato al minore fatturato di ogni annata in oggetto, in rapporto alla media delle ultime tre annate anteriori alla campagna 2018.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.

4. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

ORDINI DEL GIORNO

G6-bis.1

ROMANO, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge,»con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6-*bis*, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-*bis*, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.

G6-bis.2

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, 11. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella fastidiosa*;

in particolare, l'articolo 6-*bis* del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le

cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sanse vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi nocivi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

G6-bis.3

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevo-

lazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali.... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 4-*bis*», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro»;*

b) *al capoverso «Art. 4-*bis*», comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni», con le seguenti: «70 milioni».*

7.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «7 milioni di euro».

7.4

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole da: «per l'anno 2019», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».

7.3

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

7.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

7.6

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO, BELLANOVA, MARGIOTTA, Assuntela
MESSINA, STEFANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».*

7.9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,
SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».*

7.7

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, ASSUNTELA MESSINA, MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui all'articolo 4-bis, comma 2-quater, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater».

7.8

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «pari a 10 milioni per l'anno 2019».

7.10

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

7.11

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

7.12

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

BOTTICI, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma 2-*quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

CIAMPOLILLO, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

8.2

CIAMPOLILLO, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena*)
- 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena)

1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio provvede all'isolamento fisico temporaneo delle piante presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015. Tali piante sono sottoposte a trattamenti di natura sperimentale aventi una durata minima di 24 mesi. Decorso tale periodo e in assenza di esiti positivi di natura scientifica, le piante infette sono sottoposte ad interventi di eradicazione.

2. I trattamenti e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio."».

8.3

DE BONIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza)

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumen-

tali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori o agenti fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.

4. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*" e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.

6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura". È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa* e di altri organismi nocivi da quarantena.

8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

8.4

DE BONIS

Sopprimere il comma 1.

8.200

BUCCARELLA

Sopprimere il comma 1.

8.5

CIAMPOLILLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 1.

8.201

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso "Art. 18-bis", comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali».

8.8

DE BONIS

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere le parole: «ivi compresa la distruzione delle piante contaminate».

8.6

DE BONIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;

b) al capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.

8.202

BUCCARELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;

b) al capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.

8.203

BUCCARELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione».

b) al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale»;

c) al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

*«3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa*, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena»;*

d) al capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

*«3-bis. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa*.*

3-ter. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 « *Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa* » e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati e ne rende pubblico l'accesso.

3-quater. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura». È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

3-quinquies. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa*. »;

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

8.7

DE BONIS

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;

8.204

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, ivi compresa la distruzione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.».

8.9

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sopprimere le parole: «anche monumentali».

8.205

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «, in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica», con le seguenti: «compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio».

8.206

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo sostituire le parole: «, in deroga a», con le seguenti: «nel rispetto di».

8.10

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».

8.11

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».

8.12

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,
SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE Habitat, in materia di Valutazione di incidenza».

8.207

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza».

8.208

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è mai consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico».

8.13

CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per la durata di 50 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di variare la destinazione urbanistica dei terreni agricoli ricadenti nelle aree oggetto delle misure fitosanitarie ufficiali di cui al comma 1».

8.14

DE BONIS

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

8.209

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.

8.210

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, dopo le parole: «organismi nocivi da quarantena» inserire le seguenti: «di cui sia stata accertata la presenza».

8.211

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole: «da 516 a euro 30.000» con le seguenti: «da 250 a euro 1.500».

8.212

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2 sopprimere le parole: «Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio».

8.213

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2 sopprimere le parole: «aumentata del doppio».

8.15

CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.

8.214

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.

8.215

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

8.216

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, dopo le parole: «dagli organismi nocivi di cui al presente decreto» inserire le seguenti: «di cui sia stata accertata la presenza».

8.19

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.217

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

*«3-bis. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».*

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 4 sopprimere la parola: «umane».

8.16

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

8.17

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provve-

dimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

8.21

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

8.18

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,
SERAFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», aggiungere, in fine, i seguenti com-
mi:*

«4-bis. Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, di cui al DM n. 1785 del 14 febbraio 2019, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 70 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro della Economia e delle Finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

8.218

BUCCARELLA

Sopprimere il comma 2.

8.219

BUCCARELLA

Sopprimere il comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

G8.1 (testo 2)

QUARTO, ORTOLANI, L'ABBATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio "*Xylella fastidiosa*";

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "*Xylella fastidiosa*", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philae-nus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

impegna il Governo opportuno, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

1) mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

2) promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivio (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

3) promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

4) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

5) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innescò di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

6) adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

7) avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.;

impegna il Governo:

a valutare di mettere in atto le misure citate in premessa.

G8.2

CIAMPOLILLO

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

considerato che:

la *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena riportato nella lista A1 della European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) e il suo ritrovamento è stato accertato - per la prima volta in Europa ad ottobre 2013, da parte del CNR e dell'Università di Bari, a seguito di segnalazioni, da parte di diversi agricoltori e tecnici della Regione Puglia, di casi sempre più frequenti di disseccamenti molto gravi di oliveti mai riscontrati negli anni precedenti;

unitamente al contrasto della diffusione di organismi nocivi per le piante, ivi compresi i patogeni da quarantena, è necessario altresì assicurare la protezione del territorio anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico;

in particolare, il territorio pugliese ha diritto di conservare la propria biodiversità nonché un habitat non compromesso né alterato da misure invasive che rischiano di compromettere irreversibilmente gli equilibri ambientali;

in questo senso, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che non pregiudichino la conservazione dei tratti caratterizzanti di un'intera area e dei rischi connessi;

è altresì importante sostenere ricerche finalizzate a sostenere gli agricoltori non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche colturali, al fine di aumentare le difese naturali della pianta, incentivando pratiche virtuose di recupero e di riuso in agricoltura;

impegna il Governo:

ad effettuare qualsiasi attività utile o necessaria per favorire l'applicazione di rimedi contro il batterio *Xylella* che non preveda il taglio e l'eradicazione delle piante, assicurando la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

G8.3

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito batterio della *Xylella* fastidiosa;

le associazioni degli agricoltori, in considerazione della vastità dell'area colpita dall'emergenza e della complessità dei problemi da affrontare, hanno avanzato la richiesta di affidare ad un Commissario straordinario la realizzazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella* fastidiosa in Italia, con il compito di attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, avocando i poteri delle amministrazioni competenti qualora le stesse fossero inadempienti;

al Commissario straordinario dovrebbero anche competere le misure per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, come richiesto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative, la figura un Commissario straordinario per la gestione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella* fastidiosa in Italia e delle risorse da questo previste, nonché di quelle stanziare dal presente provvedimento.

G8.4

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI,
SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

in particolare, l'articolo 8-*ter*, contiene misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

appare opportuno semplificare le procedure per l'eradicazione delle piante infette nelle aree interessate dal batterio, consentendo ai proprietari o ai gestori dei terreni di poter procedere di propria iniziativa, anche al fine di poter accedere più rapidamente alle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire nelle zone infette dal batterio della Xylella fastidiosa l'eradicazione delle piante contaminate su richiesta dell'interessato, prevedendo il silenzio - assenso delle amministrazioni competenti ivi comprese quelle incaricate della vigilanza sulle aree protette, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa e prevedendo altresì che gli accertamenti di merito della pubblica autorità siano effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.

G8.5

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO,
SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia

di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto;

premessi che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei tenitori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa* risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare:

finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicolo olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021;

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

G8.6

TARICCO, STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, e salvaguardare le potenzialità di trasformazione valorizzazione della produzione olivicola da parte della filiera stessa, ed in particolare per salvaguardare il potenziale dei frantoi, che potrebbero, a causa della penuria di produzione olivicola da trasformare, in questa stagione e nelle annate che precederanno la piena ripresa produttiva, in assenza di adeguato sostegno essere costrette ad abbandonare l'attività, ed essere di fatto forzosamente orientate ad una riconversione produttiva, disperdendo una capacità imprenditoriale e un potenziale produttivo che saranno fondamentali per assecondare una ripartenza del settore, risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni, in particolare per:

- finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

- favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

- ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

- è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019 - 2021;

impegna il Governo,

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il mantenimento ed il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

G8.7

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

EMENDAMENTI

Art. 8-bis

8-bis.1 (testo 2)

DE BONIS

Sopprimere l'articolo

8-bis.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

8-bis.200

BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

Art. 8-ter

8-ter.1

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

8-ter.200

BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

8-ter.2

DE BONIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-ter.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».

8-ter.201

BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa» con le seguenti: «all'estirpazione di olivi dichiarati infetti situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa».

8-ter.202

BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale».

8-ter.203

BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale» *con le seguenti:* «compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio e a tutela dell'ambiente e della salute»

8-ter.204

BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga a» *con le parole:* «nel rispetto di».

8-ter.3

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «a condizione che si provveda ai successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale www.emergenzaxylella.it.

Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti, ad oggi non ancora concluse».

8-ter.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti, provenienti da vivai accreditati».

8-ter.5

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

8-ter.6

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

8-ter.7

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto

motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente».

8-ter.8

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

8-ter.9

STEFANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati al valore di rottamazione degli impianti esistenti;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

4-ter. Le agevolazioni di cui al comma *4-bis* si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma *4-bis*.

4-quater. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma *4-bis* devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

4-quinquies. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma *4-bis*.

4-sexies. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma *4-bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-septies. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione

completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4-octies. Agli oneri previsti dal comma *4-septies* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul fondo sul fondo per lo sviluppo economico e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. *4-novies*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

8-ter.10

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BELLANOVA, MARGIOTTA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis.* Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della competitività territoriale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-ter. Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma *4-bis*, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto

delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *4-bis* e *4-ter*, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-ter.11

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis.* Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla *Xylella* con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

4-ter. All'individuazione degli interventi di cui al comma *4-bis*, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

4-quater. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma *4-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-ter.12

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla *Xylella* fastidiosa, all'inter-

no della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire di rendere obbligatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati» in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da *Xylella* sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito ai comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio».

ORDINI DEL GIORNO

G8-ter.1

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-ter, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta

del legno, quello dei trattamenti di recupero finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento, al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

G8-ter.2

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella

zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

G8-ter.3

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-ter contiene norme per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*;

il Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia - adottato con il decreto ministeriale n. 4999 - 13 febbraio 2018 del MIPAAF - specifica che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori dei terreni agricoli e che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria, possono ricevere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652 del 2014 del 15 maggio 2014;

nell'ambito del Piano è previsto reimpianto nelle aree interessate dal batterio di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti allo stesso;

l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

impegna il Governo:

in sede di attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*, a prevedere il reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di ulivi di varietà riconosciute resistenti al batterio provenienti da vivai accreditati dalla Regione Puglia.

EMENDAMENTI

Art. 8-*quater*

8-*quater*.1

DE BONIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8-*quater*.

(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare prevalentemente alle

aziende agricole biologiche e/o biodinamiche come da D.M. n.6793 del 18 luglio 2018.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8-quater.200

BUCCARELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare esclusivamente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche ai sensi del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018.».

8-quater.8

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero ai decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al periodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali

e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

8-quater.2

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

8-quater.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richieden-

te, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

8-quater.9

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al periodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

8-quater.4

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al va-

lore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

8-quater.5

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

8-quater.6

GALLONE, BERUTTI, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella* fastidiosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite "Indenni", nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-ter. Il progetto di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche».

8-quater.7

LONARDO, GALLONE, BERUTTI, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una parte del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della dotazione, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca applicata che abbiano come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, sia a base chimica sia biologica sia integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole. Tali progetti di ricerca sono gestiti dal MIPAAFT tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale».

8-quater.0.1

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Violazioni nell'ambito del commercio dell'olio di oliva)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis. - *Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori*) -
1. E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" o "olio di oliva lampante".

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È altresì, vietato detenere l'"olio di oliva lampante" e l'"olio di sansa di oliva greggio" che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

5. È fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000.".

3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. - (*Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazione degli obblighi di detenzione e vendita*) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 16.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 120.000."».

8-quater.0.2

VITALI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 9

9.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma, capoverso «Art.4-ter», al comma 1 premettere il seguente;

«01. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo dell'irrigazione;

b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;

c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;

d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;

e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;

f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;

g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;

h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;

i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;

l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore».

9.2

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: «5 milioni di euro fino alla fine del comma», con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», aggiungere le seguenti: «e a 5 milioni per l'anno 2020».

9.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso «Art. 4-ter», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

9.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 4-ter» comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2019»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «le modalità» sono inserite le seguenti: «procedurali e di calcolo».*

9.6

FARAONE, SUDANO, MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare il virus della "tristeza" è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La dotazione del Fondo qualità compatto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica econo-

mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 al n. 307».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

ABATE, ANASTASI, TRENTACOSTE, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agricolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo

le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- b) *Al comma, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni».*

10.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*
 - b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*
-

10.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

10.4

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «25 milioni».*

ORDINI DEL GIORNO

G10.1

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni-urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmo-

sferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per

esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in *bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G10.2

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata ve-

rifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

G10.3

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro alimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

con decreto-legge, n. 4 del 2015, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, è stata dettata la disciplina delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione:

- a)* per i comuni totalmente montani;
- b)* per i comuni ubicati nelle isole minori;
- c)* per i comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, limitatamente ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

la fattispecie dei comuni parzialmente montani ha determinato sperequazioni intollerabili tra comuni, poiché comuni con medesime situazioni orografiche, di coltivazione eccetera, distanti pochi chilometri, hanno registrato trattamenti differenti, fino ad arrivare al paradosso che proprietà confinanti hanno visto l'applicazione della pesante imposta per particelle site in un comune e l'esenzione per particelle confinanti ma ricadenti nel territorio di altro comune;

l'imposta ha determinato un carico ulteriore sul mondo agricolo, già di per sé afflitto da una crisi endemica e con difficoltà enormi legate all'oscillazione dei prezzi di vendita ed al continuo aumento dei costi necessari per la produzione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini ha omesso di versare l'imposta;

che si trattasse di imposta ingiusta è anche dimostrato dal fatto che la norma sull'IMU agricola, valida per le annualità 2014 e 2015, è stata abro-

gata con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dal 2016;

la norma ha prodotto reazioni in tutto il Paese, con numerosissimi Comuni e diverse Regioni che hanno reagito arrivando (su ricorso di alcune Regioni) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

sono tantissimi i Comuni costituitisi in giudizio, per dimostrare che la norma incriminata ha determinato la riduzione di trasferimenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non compensati dal gettito tributario atteso;

considerato che:

con ordinanza specifica, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

dopo diversi anni, con sentenza n. 17 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo legittima la norma successivamente abrogata dalla legge di stabilità per il 2016. Detta pronuncia ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma che impone ai Comuni, entro il 2019, di procedere all'accertamento dei mancati pagamenti, con conseguenti addebiti di sanzioni e interessi sul mondo agricolo, già in forte difficoltà,

impegna il Governo:

per le peculiarità della norma, per la successiva abrogazione, per le questioni di legittimità sollevate e per il tempo trascorso per la definizione, a prevedere una disposizione normativa «di favore» che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, possa portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai Comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi.

EMENDAMENTI

10.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.1

(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: "I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione, qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche".

2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10.1

(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.

2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quarto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:

a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, VII e VIII capo II del codice penale;

b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297 e alle sanzioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10-bis

G10-bis.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 - per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

EMENDAMENTI

Art. 10-ter

10-ter.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti», inserire le seguenti: «, anche figurativi,».

10-ter.2

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti» inserire le seguenti: «, anche figurativi,».

10-ter.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti», inserire le seguenti: «anche figurativi,».

Art. 10-quater

10-quater.1

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Sopprimere l'articolo.

10-quater.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai comma 3, sostituire le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale» con le seguenti: «è valutata ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali pratiche commerciali sleali»;

b) sopprimere il comma 4.

ORDINE DEL GIORNO

G10-quater.1

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il glifosato è un'ammina individuata una prima volta negli anni '50 da una multinazionale chimica e farmaceutica svizzera e poi negli anni '70, risintetizzata per caso dal colosso statunitense Monsanto, di recente acquisito dalla tedesca Bayer;

lo Iarc - che conferma la sua adesione stretta ai più alti principi di trasparenza, indipendenza e integrità scientifica - ha classificato il glifosato tra gli 81 agenti «2», cioè quelli con sufficiente evidenza di cancro negli animali e limitata evidenza nell'uomo. A questa dichiarazione di rischio cancro sono seguite negli Usa le cause collettive contro la Monsanto e i limiti di autorizzazione in Europa. Sono circa 8.000 le procedure in corso negli Stati Uniti per i prodotti a base di glifosato di Monsanto. Sicuramente sono stati accertati rischi nei cosiddetti co-formulanti, cioè le sostanze che vengono aggiunte al principio attivo per renderlo più efficace, come tensioattivi e altri composti;

altri studi cercano di metterne in luce i rischi per il sistema endocrino e per gli ormoni, l'impatto sulla natura, sugli animali e sulle acque e così

via. In particolare l'istituto Ramazzini di Bologna ha pubblicato sulla rivista *Environmental Health* nuovi risultati relativi allo studio pilota sul glifosato scoprendo che l'esposizione a erbicidi a base di glifosato (GBH), incluso il Roundup, ha causato effetti riproduttivi e di sviluppo in ratti sia maschi che femmine, a un livello di dose considerato sicuro dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno). Si tratta di una conferma rispetto all'azione interferente endocrino dell'erbicida mostrata nei lavori precedentemente pubblicati nel maggio 2018 dall'istituto Ramazzini;

secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, Direttrice dell'area di ricerca dell'istituto: «Uno studio a lungo termine sugli erbicidi a base di glifosato, a partire dalla vita prenatale, è ora necessario per confermare e esplorare le prime evidenze sulle alterazioni endocrine e sullo sviluppo emerse nello studio pilota.»;

un articolo del Sole 24 ore accusa lo IARC di aver falsificato la sua valutazione di «probabile cancerogeno per l'uomo». Si tratta di un'accusa assolutamente inconsistente, ma di sicuro potremmo andare avanti decenni con questa discussione se agli studi dell'industria non venissero contrapposti i risultati di studi indipendenti;

il giornale francese «*News LifeGate*», in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive: «Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia «commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione». Ciò nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro internazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe «essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano»»;

impegna il Governo:

a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti, ivi compreso il divieto d'uso in pre-semina;

a disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della

Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (Regolamento UE 1313/2016 ed il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;

ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, al di fuori dei perimetri portuali invitando i rispettivi sindaci dei comuni e le Asl territoriali a disporre controlli a tappeto su tutti gli autotreni in uscita dai porti.

EMENDAMENTI

Art. 10-quinquies

10-quinquies.0.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

10-quinquies.0.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

10-quinquies.0.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizootie negli allevamenti avicoli"».

10-quinquies.0.2

LA PIETRA, RAUTI, IANNONE, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di con-

trollo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 600.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 700.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 600.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10-quinquies.0.3

LA PIETRA, RAUTI, IANNONE, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-sexies.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

Art. 11

11.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «3 milioni».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, dopo le parole: «di agrumi», inserire le seguenti: «di carne suina» e dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni di euro», con le seguenti: «3 milioni di euro».*

11.2

BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Al comma 1, dopo le parole: «latte ovi-caprino», inserire le seguenti: «, vaccino-ovino e vaccino-caprino».

Conseguentemente sostituire la parola: «esso», con la seguente: «essi».

ORDINI DEL GIORNO

G11.1

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere

eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni meteorologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

G11.2

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

EMENDAMENTO

Art. 11-bis

11-bis.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, subordinandone comunque l'erogazione alla verifica del rispetto delle norme minime per la protezione dei suini di cui decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122».

ORDINI DEL GIORNO

G11-bis.1 (testo 2)

RUSSO, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'art. 11-bis del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politi-

che agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca "chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini" e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, "a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019";

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna il Governo:

a valutare nell'emanando decreto ministeriale la previsione del rispetto delle condizioni di benessere animale.

G11-bis.2

CROATTI, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio

dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

G11-bis.3

CUCCA, TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

EMENDAMENTI

11-bis.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, ASSUNTOLA MESSINA, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, 11-bis aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Esonero pagamento IMU e TASI)

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019«.

11-bis.0.2

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Dopo l'articolo, 11-ter inserire il seguente:

Art. 11-quater.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-bis.0.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-bis.0.4

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-bis.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Misure urgenti per il sostegno del settore cerealicolo)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura *del mais* al fine di superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera, mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

11-bis.0.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente Decreto Legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-bis.0.7

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo lii, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-bis.0.8

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1.

(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

11-bis.0.9

DE BONIS

Dopo l'articolo, 11-bis, inserire il seguente:

«Art.-11-bis.1.

(Misure per il sostegno del settore cunicolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la cunicol-

tura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti(UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Art. 11-ter

11-ter.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 1, sopprimere i punti 1) e 2) della lettera b).

11-ter.2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: "nonché" aggiunte le seguenti: ", nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale"».

ORDINE DEL GIORNO

G11-ter.1

RUSSO, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

l'articolo 11-ter del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie;

considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e

della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

EMENDAMENTI

11-ter.0.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici - Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2019, 500 mila euro per l'anno 2020 e 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-ter.0.2

GALLONE, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Dopo il Capo IV-bis., inserire il seguente:

«Capo IV-ter. - Misure a sostegno degli spazi verdi urbani

Art. 11-quater.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

11-ter.0.3

BERARDI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

b) all'articolo 91:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Il relativo adempimento è a cura dell'ente concedente"».

11-ter.0.4

BERARDI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per far fronte agli ingenti danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dall'emergenza maltempo verificatesi nel mese di ottobre

2018, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11-ter.0.5

BERARDI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

11-ter.0.6

BERARDI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-quater.

(Misure di-semplificazione per il FEAMP)

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le imprese di pesca che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la domanda per la fruizione della misura di sostegno entro il 31 dicembre dello stesso anno,

2. Per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2019.

3. La presente disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 12

G12.1

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione

per gli idrocarburi (C 10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

l'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che:

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato

qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

l'approvazione definitiva di questa norma ha determinato il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre la disposizione in vigore, per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate si ritiene molto limitante, per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera c) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «E ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «...possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del citato decreto si tiene a sottolineare, infine, come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni dell'articolo 41 del decreto citato per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

EMENDAMENTI

12.0.1

DE BONIS

Dopo il Capo V, aggiungere il seguente:

«CAPO V-BIS.

ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE
IMPRESE AGRICOLE E PER GARANTIRE LA TRA-
SPERENZA NELLE RELAZIONI CONTRATTUALI

Art. 12-bis.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 12-ter.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 12-quater.

(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

12.0.4

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle

banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019«.

12.0.2

DE BONIS

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche

ai cambiamenti della politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative,

i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

12.0.3

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis). Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

12.0.5

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ripristino del limite di idrocarburi nei fanghi di depurazione in agricoltura)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'articolo 41 è abrogato».
